



COMUNE DI LEONFORTE

Determinazione sindacale n. 18 del 2 4 AGO 2022

IL SINDACO

INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

VISTO il D.P.R. 223/1967, articolo 4 bis, come modificato dalla legge n. 340/2000:
"1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca, delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

VISTO l'art. 2 comma 30 della Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), il quale testualmente recita: *"Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. (...) In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale";*

VISTA la circolare ministeriale 8 gennaio 2008, n. 1;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante *"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"* e successive modificazioni;

RITENUTO, ai fini di una efficiente ed efficace erogazione dei servizi in materia elettorale, di dover individuare il Responsabile dell'ufficio elettorale che sarà titolare delle funzioni previste dal sopra riportato articolo 2, comma 30, della Legge n. 244/2007, ed il sostituto in caso di sua assenza o impedimento;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'articolazione organizzativa comunale, le funzioni in materia elettorale sono di competenza dell'area "demografica - statistica";

PRECISATO che all'interno della predetta area è inserito l'Ufficio Elettorale, per il quale sussiste la necessità, non essendo costituito in forma autonoma e non esistendo una figura di "Responsabile", di procedere all'individuazione di un/a dipendente al/la quale attribuire lo svolgimento delle competenze proprie del servizio in argomento;
DARE ATTO che la sig.ra Cuva Gabriella, Cat. B "collaboratore amministrativo" a tempo parziale, può svolgere incarichi assimilabili a quelli svolti dai dipendenti di ruolo del Comune;

DETERMINA

- 1) di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 244/2007, la dipendente Coll. Amministrativo Cat. "B" Sig.ra Cuva Gabriella quale "Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale", attribuendo alla stessa tutte le funzioni previste dalla legge;
- 2) di dare atto che la durata del presente incarico, salvo eventuale revoca motivata anticipata, viene conferita sino alla scadenza del mandato amministrativo dello scrivente Sindaco, fatta salva la proroga ope legis;
- 4) di individuare quale sostituto la dipendente Francesca Maria Cangeri;
- 6) di trasmettere copia del documento alla competente Prefettura;
- 7) di disporre la pubblicazione della nomina sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- 8) di notificare il presente provvedimento alla dipendente interessata.

